

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2048 del 24/04/2019
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 è SOCIETA' AGRICOLA CASAGRANDE S.S. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1526 del 12/05/2015 rilasciata per lo svolgimento dell'attività IPPC svolta nell'esistente allevamento intensivo di avicoli (Punto 6.6 lettera a) All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi) sito in comune di Ravenna, località Ducenta, via Castello, 78. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2116 del 24/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS n.152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E S.M.I. - L.R. N.13/2015 - DGR N.1795/2016 – **SOCIETÀ AGRICOLA CASAGRANDE S.S.** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 1526 DEL 12/05/2015 RILASCIATA PER L'ATTIVITA' IPPC SVOLTA NELL'ESISTENTE ALLEVAMENTO INTENSIVO DI AVICOLI (PUNTO 6.6 LETTERA a) ALL. VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SMI) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ DUCENTA, VIA CASTELLO, 78.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con atto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1526 del 12/05/2015 relativa al Riesame (con valenza di rinnovo) e Modifica non Sostanziale al gestore **Società Agricola Casagrande s.s.** (P.I. 01312450404) avente sede legale in Comune di Forlì, via Cervese, 265, per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione sita in comune di Ravenna, località Ducenta, Via Castello, 78;

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore **Società Agricola Casagrande s.s.** in data 10/02/2019 (PG/2019/22386 del 11/02/2019) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, relativa alla variazione della tipologia del sistema di stabulazione e conseguente riduzione della potenzialità massima di allevamento, oltre che alla modifica del sistema di ventilazione, da realizzare nell'installazione sita in comune di Ravenna, località Ducenta, Via Castello, 78;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Legge Regionale n. 4/2018* recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005” recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04”, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni

per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 5901/2019, emerge che:

- in data 10/02/2019 (PG/2019/22386 del 11/02/2019) il gestore **Società Agricola Casagrande s.s** (P.I. 01312450404) ha trasmesso tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. 1526 del 12/05/2015, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa all'installazione sita in comune di Ravenna, località Ducenta, Via Castello, 78.

L'Azienda propone il seguente intervento riportato in sintesi:

- variazione della tipologia del sistema di stabulazione da batteria di gabbie con nastri trasportatori sottostanti al sistema in voliera, con aumento della superficie utile di allevamento da 3.431 mq a 5.012,9 mq. La superficie utile aumenta in relazione ai diversi spazi disponibili per i capi previsti dalla tipologia di stabulazione in voliera (specifico riferimento al sistema Mod "Nursery open space");

- diminuzione della densità di allevamento, da 37 capi/mq a 23 capi/mq, con riduzione della potenzialità massima da 128.000 capi a 115.296 capi (Capannone n.1 variazione da 82.920 capi a 70.011 capi, capannone n.2 da 45.080 capi a 45.285 capi);
- variazione della tipologia di ventilazione da trasversale a longitudinale, nel capannone n.1, finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema, con spostamento dei ventilatori già presenti posizionati sul lato lungo del capannone nelle testate nord/ovest degli stessi (nuovi punti di emissione da E.1.1 a E1.17). Gli estrattori vecchi saranno sostituiti con nuove macchine (senza modificare il numero dei punti di emissione) aventi le medesime caratteristiche (viene mantenuta la stessa portata);
- installazione di rete ombreggiante alta circa 3 m, antistante la testata del capannone n.1 in corrispondenza degli estrattori, di lunghezza pari alla larghezza del capannone stesso;
- dismissione delle n.2 caldaie a servizio del capannone n.1 in favore dell'installazione di n. 6 riscaldatori a GPL, di potenza 64 kW ognuno;
- la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della procedura definita dall'art. 6, comma 9, del TUA nei casi previsti dalla L.R. 4/2018, in quanto escluso dai casi previsti al punto A.2.10 dell'Allegato A2, e al punto B.2.5 dell'Allegato B2;
- gli interventi proposti riguardano modifiche degli impianti interni dei capannoni senza modifiche strutturali o ampliamenti dei fabbricati, nonché modifica degli impianti di ventilazione nel capannone n.1, finalizzati al miglioramento delle condizioni di benessere dei capi e allontanamento delle sorgenti dai ricettori sensibili;
- a seguito della valutazione della documentazione allegata alla succitata comunicazione di modifica dell'AIA, si è reso necessario richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa, per cui questo Servizio ha provveduto con nota PG/2019/37017 del 07/03/2019 a trasmettere al gestore la richiesta di integrazione documentale, la quale ha sospeso i termini del procedimento;
- in data 03/04/2019 è stata acquisita al ns. PG/2019/53702 del 03/04/2019 la documentazione integrativa, ritenuta sufficientemente completa ed esaustiva, rispetto a quanto richiesto da questo SAC, ai fini del riavvio dei termini del procedimento;
- dalle valutazioni sulla documentazione trasmessa dal gestore emerge che:
 - nel provvedimento di AIA n. 1526 del 12/05/2015 veniva erroneamente riportata la Superficie esterna dei capannoni, e non quella utile di allevamento che prende in considerazione solo la zona calpestata dai capi (cioè la somma della superficie di ogni cella presente), per cui la variazione dallo stato attuale a quello futuro è di seguito sintetizzato utilizzando i parametri dimensionali corretti:

Assetto attuale – stabulazione in gabbie			Assetto futuro – stabulazione in voliera		
	Capannone n. 1	Capannone n. 2		Capannone n. 1	Capannone n. 2
n. celle	3.666	1.960	Area voliera (mq)	1.590,39	935,33
Sup cella (mq)	0,6	0,63	Area pedane rete (mq)	293,16	173,00
Dimensioni cella (cm)	100x60	105x60	Sup. Utile totale (mq)	3.043,97	1.968,93
Densità (n.capi/cella)	36/37	36/37	Densità (n.capi/mq)	23	23
Densità (sup/capo) cmq	265	274	Densità (sup/capo) cmq	434,8	434,8
n. capi totali	82.920	45.080	n. capi totali	70.011	45.285

- la tipologia di stabulazione in voliera, con nastri trasportatori sottostanti, è considerata una tecnica BAT (BAT 31.b4), con rimozione della pollina dai nastri trasportatori almeno 2 volte alla settimana. La pollina viene interamente ceduta all'impianto biogas del gruppo Casagrande;

- la variazione del sistema di stabulazione (che prevede anche la realizzazione di nastri trasportatori più larghi) permette una variazione del tenore di sostanza secca dal 35% al 50%, dovuto anche all'applicazione della ventilazione forzata;
- in merito alla matrice "Emissioni in atmosfera", a seguito della variazione della tipologia di stabulazione e della diminuzione della potenzialità massima da 128.000 capi a 115.296 capi, si riscontra una diminuzione stimata di circa il 60% di ammoniaca (da 7,5 t/a a 4,5 t/a) e di circa il 55,2% di metano (da 5,8 t/a a 3,2 t/a totali) delle emissioni totali derivanti dall'intero processo;

Per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca, si evidenzia che il documento BAT Conclusions non fissa limiti prescrittivi (BAT-AEL) per il parametro Ammoniaca (come NH₃) per la categoria pollastre.
- in merito alla matrice "Emissioni acustiche", si prende atto delle conclusioni emerse dall'aggiornamento delle valutazioni sulla previsione di impatto acustico, dalle quali emerge che non viene modificato né il numero di punti emissione (il numero degli estrattori non varia), né le caratteristiche delle sorgenti (i nuovi estrattori avranno la medesima potenza di quelli attualmente autorizzati). Inoltre la nuova configurazione fa sì che i recettori più vicini alla sorgente (R2 a circa 170 m) ricevano una pressione acustica inferiore poiché gli estrattori saranno più distanti e con direzionalità ruotata di 90°, mentre i recettori che si troveranno nella direzionalità delle nuovi sorgenti hanno una distanza superiore rispetto alle precedenti (oltre 250 m);
- in merito alle emissioni di polveri, a seguito dello spostamento sulla testata degli estrattori del capannone n. 1, verrà installata una barriera frontalmente agli stessi con rete ombreggiante alta circa 3 m e lunghezza pari al lato del capannone, al fine del contenimento delle polveri e piume e limitazione delle particelle odorigene;
- in merito al consumo di energia elettrica, si rileva la dismissione delle n. 2 caldaie precedentemente utilizzate per il capannone n. 1, in favore dell'installazione di n. 6 riscaldatori. Inoltre saranno installate lampade LED, permettendo un risparmio energetico. Si stima quindi una diminuzione del consumo annuale di energia elettrica da 181.111 kWh a 137.000 kWh, oltre che ad una diminuzione nel consumo di GPL per il riscaldamento da circa 30.000 litri a circa 20.000 litri;
- in merito alla produzione e gestione degli effluenti, si rileva una diminuzione della produzione legata principalmente alla diminuzione della potenzialità massima, tale per cui, sulla base del ciclo produttivo che prevede l'ingresso di 115.296 pollastre, corrispondenti a 92,24 t p.v.m/anno, e l'effettuazione di circa 2,5 cicli/anno, si ha una produzione annuale di 1.485 mc pollina (23.705 kg Azoto), sulla base dei parametri di calcolo disposti dal Regolamento Regionale vigente. Si evidenzia che l'Azienda, adottando una alimentazione a basso tenore proteico (applicazione delle tecniche elencate alla BAT 3 e BAT 4), ha provveduto al calcolo tramite bilancio di massa del contenuto di azoto, tale per cui risulta una produzione di azoto netto pari a 20.338 kg/anno.
- dalle valutazioni tecniche effettuate emerge un generalizzato miglioramento delle condizioni attualmente autorizzate, ravvisando una lieve diminuzione dei consumi idrici ed energetici, causata dalla diminuzione del numero dei capi, nonché l'applicazione di tecniche considerate BAT finalizzate al contenimento delle emissioni in atmosfera ;
- l'Azienda ha provveduto alla presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1526 del 12/05/2015;
- come stabilito dal Calendario Regionale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Determinazione n.203060 del 14/12/2017, l'Azienda è tenuta alla presentazione dell'istanza di Riesame entro il termine perentorio del 15/09/2019;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Collaboratore Tecnico Professionale individuato nella pratica ARPAE della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta dal gestore **Società Agricola Casagrande s.s** (P.I. 01312450404) come **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'AIA n. 1526 del 12/05/2015;
2. **di aggiornare** l'AIA n. 1526 del 12/05/2015 in relazione agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata (PG/2019/22386 del 11/02/2019) e successiva integrazione (PG/2019/53702 del 03/04/2019) ed illustrati in sintesi nelle premesse del presente provvedimento. In particolare:
 - *variazione della tipologia del sistema di stabulazione da batteria di gabbie con nastri trasportatori sottostanti al sistema in voliera, con aumento della superficie utile di allevamento da 3.431 mq a 5.012,9 mq. La superficie utile aumenta in relazione ai diversi spazi disponibili per i capi previsti dalla tipologia di stabulazione in voliera (specifico riferimento al sistema Mod "Nursery open space");*
 - *diminuzione della densità di allevamento, da 37 capi/mq a 23 capi/mq, con **riduzione della potenzialità massima da 128.000 capi a 115.296 capi** (Capannone n.1 variazione da 82.920 capi a 70.011 capi, capannone n.2 da 45.080 capi a 45.285 capi);*
 - *variazione della tipologia di ventilazione da trasversale a longitudinale, nel capannone n.1, finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema, con spostamento dei ventilatori già presenti posizionati sul lato lungo del capannone nelle testate nord/ovest degli stessi (nuovi punti di emissione da E.1.1 a E1.17). Gli estrattori vecchi saranno sostituiti con nuove macchine (senza modificare il numero dei punti di emissione) aventi le medesime caratteristiche (viene mantenuta la stessa portata);*
 - *installazione di rete ombreggiante alta circa 3 m, antistante la testata del capannone n.1 in corrispondenza degli estrattori, di lunghezza pari alla larghezza del capannone stesso;*
 - *dismissione delle n.2 caldaie a servizio del capannone n.1 in favore dell'installazione di n. 6 riscaldatori a GPL, di potenza 64 kW ognuno;*
3. **di stabilire** che il gestore, dovrà dare comunicazione tramite PEC ad ARPAE di Ravenna, della **data di fine lavori** inerenti **tutti** gli interventi elencati al succitato punto n.2;
4. **di stabilire che**, in applicazione della nuova tipologia di stabulazione, nell'allevamento IPPC intensivo avicolo sito in comune di Ravenna, località Ducenta, via Castello n. 78, **il gestore è vincolato** al rispetto della seguente **potenzialità massima autorizzata, e densità di allevamento, per la tipologia pollastre:**

	SUA (mq)	Area piani voliera (mq)	Area pedane in rete (mq)	Densità (capi/ mq)	Potenzialità massima (n. capi/ciclo)
Capannone n.1	3.043,97	1.590,39	293,16	23	70.011
Capannone n.2	1.968,93	938,33	173,00	23	45.285
Totale	5.012,9	2.528,72	466,16	-	115.296

5. **di stabilire che, entro 3 mesi dalla data di fine lavori,**
 - a) **dovrà essere trasmessa una perizia di collaudo acustico**, redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5) fornendo i rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall'attività. In particolare dovrà essere riportata la caratterizzazione acustica in emissione delle specifiche sorgenti sonore o, quanto meno, in base alla specificità di queste se vi è una ripetizione plurima delle medesime sorgenti (vedi gruppi identici di ventilatori).
Per le modalità di svolgimento della verifica strumentale acustica dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:
 - *per la verifica mediante rilevazione strumentale dei limiti di immissione sonora ai ricettori, le modalità di rilevamento e misurazione da adottare sono quelle previste dal DPR 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico". I rilievi della verifica dovranno essere confrontati con i limiti di classe acustica della classificazione acustica del Comune di Ravenna. Dovrà essere data comunicazione ad ARPA almeno **15 giorni** prima dell'inizio di ogni*

misurazione, per ottemperare quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6) e art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06. Gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere comunicati, fornendo copia conforme della documentazione, ad ARPAE – ST di Ravenna e al Comune di competenza;

b) **dovrà essere aggiornata la Comunicazione di utilizzazione agronomica** degli effluenti di allevamento, secondo le modalità definite dalla normativa settoriale;

6. **che il gestore**, nell'ambito della fase di cantiere previsto per la realizzazione delle opere, **debba rispettare le seguenti prescrizioni:**

- i flussi degli automezzi diretti in entrata e uscita al cantiere dovranno essere gestiti in modo tale da creare il minor impatto possibile in termini di congestione stradale, rumore e polvere;
- dovrà essere prestata la massima attenzione a tutti gli interventi, adottando adeguate precauzioni per la presenza di coperture contenenti amianto, attenendosi alla vigente normativa in merito e conservando in azienda la relativa documentazione laddove prevista;

7. **di aggiornare** l'AIA n. 1526 del 12/05/2015 in relazione alle modifiche, già citate nelle premesse del presente provvedimento, come di seguito riportato:

a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al paragrafo “**Descrizione del Ciclo Produttivo**” del provvedimento n. 1526 del 12/05/2015 viene **interamente sostituito** da quanto di seguito riportato:

L'allevamento sorge su una superficie complessiva di 9.676 m², ed è costituito da due capannoni adibiti a ricovero dei capi (con superficie complessiva delle strutture di 2.232,7 m²), un magazzino, l'abitazione del custode e un capannone in disuso. Si tratta di un allevamento destinato all'accrescimento di pollastre da avviare alla produzione di uova (fase che avviene in altri siti), a partire da pulcini già sessati dell'età di un giorno. Il ciclo produttivo dura circa 117/120 giorni e vengono svolti 2,5 cicli all'anno.

Attualmente la tipologia di stabulazione è in batterie di gabbie a più piani con nastri trasportatori sottostanti, atti alla rimozione frequente della pollina, con superficie utile di allevamento complessiva di 3.341 m² (n. celle: 5.620 ; Sup. cella 0,6 m²) da cui si ottiene una potenzialità massima pari a 128.000 pollastre (0,8 t p.v.m) mantenendo una densità di circa 36/37 capi/mq.

La modifica proposta dall'azienda riguarda la variazione del sistema di stabulazione attuale, in favore dell'installazione della batteria in voliera a 3 piani per svezamento delle pollastre mod. “Nursery Open Space”. In particolare nel capannone n. 1 vengono installate 4 file di batterie a voliera a 3 piani e nel Capannone n. 2 saranno installate n.2 file di batterie a voliera a 3 piani. La superficie utile di stabulazione subisce quindi la seguente modifica:

Dimensioni	Stato attuale		Stato futuro	
	Capannone n. 1	Capannone n. 2	Capannone n. 1	Capannone n. 2
Lunghezza interna (mq)	68,20	81,00	61,07	72,07
Larghezza interna (mq)	19,00	11,90	19,00	11,90
Superficie (mq)	1.295,80	936,9	1.160,42	857,60
n. celle	3.660	1.960	-	-
Area piani voliera (mq)	-	-	1.590,39	938,33
Area pedane in rete (mq)	-	-	293,16	173,00
SUA (mq)	2.196	1.235	3.043,97	1.968,93

La Superficie Utile di Allevamento subisce un incremento 1.581,9 m², tuttavia la densità dei capi che l'azienda intende adottare, pari a 23 capi/mq (434,8 cmq/capo), definisce una diminuzione della potenzialità massima da 128.000 capi a 115.296 capi. Precedentemente la densità era pari a 36/37 capi/mq.

L'azienda deve rispettare la seguente potenzialità:

	SUA (mq)	Area piani voliera (mq)	Area pedane in rete (mq)	Densità (capo/mq)	Potenzialità massima (n. capi/ciclo)
Capannone n.1	3.043,97	1.590,39	293,16	23	70.011

Capannone n.2	1.968,93	938,33	173,00	23	45.285
Totale	5.012,9	2.528,72	466,16	-	115.296

La consistenza effettiva è pari alla consistenza massima, per cui, secondo i parametri definiti dal regolamento regionale vigente (R.R. n. 3/2017) vengono prodotti **1.485 m³ di pollina**, contenenti **23.705 kg di azoto**. Non si producono liquami, in quanto il sistema di ventilazione longitudinale permette l'asciugatura della pollina ricadente sui nastri trasportatori posti sotto le voliere.

L'allevamento non è provvisto di concimaia. I nastri vengono azionati almeno 2 volte alla settimana, per la rimozione frequente dalla pollina, e convogliano direttamente sul cassone di un mezzo che trasporta l'effluente palabile direttamente all'impianto a biogas di proprietà.

A fine ciclo avvengono le operazioni di pulizia (circa 8 giorni), effettuate con acqua ad alta pressione, oppure tramite soffiatura, e successivamente il vuoto sanitario (circa 13 giorni).

Eventuali residui di pollina raccolta durante le operazioni di pulizia dei capannoni vengono caricate sul camion unitamente alla pollina raccolta durante il ciclo e avviate all'impianto biogas.

- b) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione D – al paragrafo “**D2.6 – Emissioni nel suolo**” del provvedimento n. 1526 del 12/05/2015 viene **interamente sostituito** da quanto di seguito riportato:

Dalla documentazione agli atti e dalla descrizione del ciclo produttivo, con particolare riferimento alla Scheda Tecnica D, presentata in data 10/02/2019, si evince che:

1. la potenzialità massima, uguale a quella effettiva, è di 11.5.296 pollastre, corrispondenti a 92,24 t p.v.;
2. il quantitativo annuo di azoto prodotto è pari a 23.705 kg, corrispondente a 1.485 mc di pollina per un carico di 92,24 t di peso vivo di avicoli allevati ;
3. per lo stoccaggio delle eventuali acque di lavaggio dei capannoni sono presenti tre vasche in cemento, con volume complessivo pari a 6,5 m³;
4. l'Azienda cede interamente a terzi gli effluenti prodotti all'impianto biogas di proprietà.

La Società Agricola Casagrande s.s. può effettuare la cessione a terzi degli effluenti zootecnici in conformità alle dichiarazioni espresse nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti e alle condizioni e prescrizioni definite dalla normativa vigente in merito.

8. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. 1526 del 12/05/2015;
9. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione n. 1526 del 12/05/2015 al 12/05/2025**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
10. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.
11. Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e all'Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
12. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
13. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

14. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.